PARROCCHIE

1. Si richiede un chiarimento circa la procedura che deve seguire un "ente ecclesiastico civilmente riconosciuto" che svolge la propria attività di "ente religioso" (in possesso di codice fiscale), per vedersi riconosciuti i primi ristori.

Risposta

- **Premesso che noi seguiamo esclusivamente privati e imprese; relativamente alle associazioni senza fine di lucro (ulteriore fattispecie prevista sia nel modello C1 che B1) queste devono aver presentato nel rispetto dei tempi (gennaio) la richiesta tramite il Modello B1 se non hanno partita iva e iscrizione alla Camera di Commercio; viceversa, come da risposta al nostro quesito da parte del Legislativo nazionale della Protezione civile, se sono in possesso di partita iva o iscrizione alla Camera di Commercio avevano la possibilità di richiedere il contributo tramite il Modello C1 come impresa.**
  È necessario verificare se l'ente ecclesiastico è riconosciuto come associazione senza fine di lucro. In allegato si trasmette un documento relativo ai riconoscimenti degli enti ecclesiastici che può essere utile nella istruttoria della pratica. Solo se in base alle disposizioni di legge è riconosciuto allora avrebbe potuto fare domanda di ristoro.

2. Si richiede un chiarimento circa la procedura che deve seguire un "gruppo scout" afferente ad un'associazione educativa con sede territoriale presso un determinato ente ecclesiastico (parrocchia) che ha subito danni da alluvione, per vedersi riconosciuti i primi contributi, considerando che i beni mobili e le attrezzature erano collocati presso locali non di proprietà del danneggiato ma concessi gratuitamente dalla parrocchia e quindi se è corretto inserirli nella prima ricognizione di danni subiti (Modello B1) che è stata inoltrata dall'ente ecclesiastico proprietario degli immobili.

Risposta

- **Chi avrebbe dovuto fare la domanda per ottenere ristoro è previsto negli stessi modelli b1 o c1, imprese famiglie e anche associazioni senza fine di lucro: il gruppo scout è considerato una associazione senza fine di lucro o una impresa? L'associazione educativa di cui sopra è una associazione riconosciuta senza fine di lucro (ovvero si parla sempre dell'ente ecclesiastico)? Se la risposta è affermativa allora potevano fare la domanda anche se i beni erano in un locale concesso a loro gratuitamente dalla parrocchia purché risulti da un atto pubblico o scrittura privata registrata.**

3. Si richiede un chiarimento circa la procedura che deve seguire un'associazione di promozione sociale (circolo sociale) che ha subito danni da alluvione per vedersi riconosciuti i primi contributi, considerando che i beni mobili, le scorte e le attrezzature erano collocati presso locali non di proprietà ma concessi gratuitamente da un "ente ecclesiastico civilmente riconosciuto" e quindi se è corretto inserirli nella prima ricognizione di danni subiti (Modello B1) che è stata inoltrata dalla medesima parrocchia proprietaria degli immobili.

Risposta

- **Chi è l'associazione di promozione sociale (verificare la esistenza reale) e cosa c'entra però la Parrocchia? Questa associazione è un'associazione riconosciuta senza fine di lucro? Se l'associazione è riconosciuta poteva svolgere la propria attività regolarmente in locali che avevano in comodato**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

anche gratuito e conseguentemente avrebbe dovuto fare la domanda di contributo presentando o il B1 o il C1 in base al quesito del Legale della protezione civile Nazionale.

4. Al fine di concedere il primo ristoro ad un "ente ecclesiastico civilmente riconosciuto" che svolge la propria attività di ente religioso si chiede di dare un vostro contributo circa i dubbi sulle aree danneggiate. In particolare se sono ristorati i danni subiti solo al fabbricato principale (ed al loro contenuto) ovvero se sono considerati oggetto del contributo anche le pertinenze ad uso esclusivo e ad uso non esclusivo eventualmente concesse in uso ad associazioni con i relativi beni mobili ivi contenuti.

Risposta

- **Relativamente alle pertinenze la risposta è stata già data nel quesito numero 4.**
  - Il modello B1 stabilisce che la domanda per i danni devono essere presentati **dal legale rappresentante di un'associazione senza scopo di lucro,** Denominazione forma giuridica , costituita il / / sede legale a CAP indirizzo Descrizione attività e anche se ha il bene (immobile)in uso gratuito, affitto comodato ecc. .
- **Quindi l'ente ecclesiastico (se legittimato dalle disposizioni di legge) avrebbe potuto fare la domanda per i suoi danni.**

5. Al fine di concedere il primo ristoro ad un "ente ecclesiastico civilmente riconosciuto" che svolge la propria attività di ente religioso si chiede di dare un vostro contributo circa i dubbi sulla tipologia di danni che sono stati colpiti dall'alluvione

Risposta

- **Premesso quanto detto nelle risposte precedenti se ente ecclesiastico è riconosciuto come associazione senza fine di lucro (senza P. Iva e senza iscrizione CCIAA) ovvero in base alle disposizioni vigenti come una vera e propria impresa si evidenziano le risposte di seguito solo se sono funzionali alla attività di impresa ovvero per permettere la vivibilità e parliamo solo relativamente a questo primo ristoro (5 mila o 20 mila) :**
  - Danneggiamento impianti:
  - Ascensore; **SI**
  - Riscaldamento; **SI**
  - Diffusione sonora, automazioni; **NO**
  - Danneggiamento intonaci, pavimentazioni, finiture esterne, finiture interne; **SI**
  - Danneggiamento a marmi di rivestimento; **SI se funzionali alla vivibilità**
  - Danneggiamento alle linee fognarie principali con intasamento per via di materiale sciolto ed allagamento locali piani interrati; **SI**
  - Bonifica di tutte le superfici coperte dal fango (orizzontali e verticali); **SI**
  - Spese tecniche e consulenze tecniche specialistiche per il ripristino dei danni agli impianti ed ai fabbricati; **NO**
  - Danneggiamento pavimentazioni di impianti sportivi e relative attrezzature mobili; **SI solo se sono funzionali alla attività**
  - Danneggiamento attrezzature da cucina (quali frigoriferi, congelatori, vetrina frigo ; **SI**
  - Danneggiamento scorte della cucina (quali ad esempio cibo preconfezionato e bevande, vettovaglie, vaschette, piatti, ecc.); **SI ma da verificare caso per caso**
  - Danneggiamento mobilio quali confessionali, panche, archivi, portoni, porte, ecc. **SI**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- Danneggiamento ad abiti da funzione religiosa e documenti; **NO**
- Danneggiamento attrezzature da campeggio quali gazebo, vestiario tecnico, accessori, tende, ecc. **NO**

- **Si evidenzia che dai danni di cui trattasi, il caso sembra riferirsi ad una Parrocchia che presumibilmente avrebbe dovuto richiedere i danni come "beni pubblici" e non di un'associazione senza fine di lucro perciò si invita il comune ad una verifica.**

6. Al fine di concedere il primo ristoro ad un un'associazione di promozione sociale (per esempio circolo ACLI) si chiede di dare un vostro contributo circa i dubbi sulla tipologia di danni che sono stati causati dall'alluvione:

- Danneggiamento frigoriferi, congelatori, depuratore, lavastoviglie, forni, vetrina frigo, ecc.
- Danneggiamento arredamenti quali panche, sedie, tavoli, banconi, ecc.
- Danneggiamento scorte quali gelati, bibite, caffè, dolci, ecc.

Risposta

- **Premesso che relativamente alle associazioni senza fine di lucro (ulteriore fattispecie prevista sia nel modello C1 che B1) queste devono aver presentato nel rispetto dei tempi (gennaio) la richiesta tramite il Modello B1 se non hanno partita iva e iscrizione alla Camera di Commercio; viceversa, come da risposta al nostro quesito da parte del Legislativo nazionale della Protezione civile, se sono in possesso di partita iva o iscrizione alla Camera di Commercio avevano la possibilità di richiedere il contributo tramite il Modello C1 come impresa.**
  Detto ciò si comunica che i danni sopracitati possono essere oggetto di ristoro ad eccezione delle scorte quali gelati, bibite, caffè, dolci, ecc..

7. Al fine di concedere il primo ristoro ad un gruppo scout afferente un'associazione educativa (per esempio "gruppo scout" afferente alla Federazione Scout D'Europa) si chiede di dare un vostro contributo circa i dubbi sulla tipologia di danni che sono stati colpiti dall'alluvione:

- Danneggiamento abbigliamento tecnico (cappelli, magliette, cinture, maglioni, pantaloni, ecc.) ed attrezzature varie (picchetti, corde, teli, ecc.);
- Danneggiamento tende da campeggio, gazebo, contenitori di legno e di plastica, vettovaglie (padelle, taglieri, coltelli, scolapiatti, bicchieri, ecc.)
- Danneggiamento gruppo elettrogeno;
- Danneggiamento libri.

- **Premesso quanto detto nella risposta precedente sugli scout che se non sono un'associazione costituita senza fine di lucro non avrebbero potuto presentare domanda di ristoro.**
  Detto ciò, possono rientrare solo i beni funzionali eventualmente in questa fase prima di ristoro e come ad esempio il danneggiamento gruppo elettrogeno, il danneggiamento tende da campeggio, gazebo.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ENTI ECCLESIASTICI

Gli enti ecclesiastici della Chiesa Cattolica devono necessariamente svolgere una o più delle cosiddette **attività di religione o culto**: si tratta di una delle condizioni essenziali per cui ad essi è riconosciuta dal Ministero dell'Interno la particolare qualifica di ente ecclesiastico; tant'è che qualora queste attività dovessero venir meno, e con esse anche la finalità di "*religione o culto*", tale qualifica può essere revocata con provvedimento del Ministero dell'Interno (così prevede l'art. 19, c. 2, L. 222/1985, recante "*Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia*").

Sempre in sede bilaterale (art. 16) la Chiesa Cattolica e lo Stato hanno puntualmente identificato, "*agli effetti delle leggi civili*", le attività "*religione o culto*" (esercizio del culto e cura delle anime, formazione del clero e dei religiosi, scopi missionari, catechesi, educazione cristiana) distinguendole dalle cosiddette "***attività diverse***", cioè tutte le altre attività, incluse quelle commerciali o a scopo di lucro.

Questo doppio elenco risponde a una duplice esigenza di entrambe le parti:

- identificare le iniziative a contenuto prettamente religioso in ordine alle quali solo l'ordinamento canonico ha competenza;
- ribadire che per tutte le altre attività l'ente ecclesiastico della Chiesa Cattolica è soggetto alla normativa statale al pari di tutti i soggetti giuridici.

La questione delle attività non è però limitata all'interno di questo orizzonte in quanto le parti concordatarie avevano già previsto all'art. 7 del Concordato del 1984 (ratificato con la L. 121/1985), e ribadito all'art. 15, L. 222/1985, che, comunque, l'ente ecclesiastico può svolgere anche le attività che non rientrano nel novero di quelle di religione o culto: appunto, quelle che l'art. 16 denomina genericamente "*attività diverse*". Dunque:

- le attività di religione o culto, esaustivamente elencate, **devono essere necessariamente svolte**, e solo a questa condizione l'ente può acquisire (e mantenere) la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto; inoltre, per queste attività l'unico ordinamento competente è quello della Chiesa Cattolica;
- le altre attività (raccolte nell'insieme aperto delle cosiddette "*attività diverse*") **possono essere svolte** dall'ente ecclesiastico osservando le norme dell'ordinamento statale (sul tema si si veda anche l'art. 20 della Costituzione).

In questo impianto, definito in modo bilaterale dalla Chiesa e dallo Stato, non vi è alcun indizio della necessità di una sorta di strumentalità delle seconde rispetto alle prime.

Per evitare possibili equivoci il D.Lgs. n. 460/97 ha poi previsto e chiarito che i criteri prettamente fiscali per determinare la prevalenza dell'**attività commerciale di un ente** (art. 149, cc. 2 e 4 del TUIR) non devono essere utilizzati per misurare quale attività è prevalente nell'ente ecclesiastico, dovendo essere utilizzati i criteri espliciti ed impliciti nella normativa concordataria di cui sopra.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Inoltre, non può essere trascurata la forza interpretativa dell'inciso iniziale dell'art.16, L. 222/1985: *"Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: […]"*. La distinzione tra attività di religione o culto e quelle che non lo sono rileva solo in riferimento all'**ordinamento italiano**, in quanto per l'**ordinamento canonico** il criterio per identificare le attività che possono essere svolte dai suoi enti è dato dal can. 1254: *"§1. La Chiesa cattolica ha il diritto nativo, indipendentemente dal potere civile, di acquistare, possedere, amministrare ed alienare beni temporali per conseguire i fini che le sono propri. §2. I fini propri sono principalmente: ordinare il culto divino, provvedere ad un onesto sostentamento del clero e degli altri ministri, esercitare opere di apostolato sacro e di carità, specialmente a servizio dei poveri*".

In altre parole: nell'ordinamento ecclesiastico la priorità è riconosciuta ai fini e non a un elenco, più o meno aperto, di attività.

- ***Riferimenti normativi***
- Art. 7, c. 3, L. n. 121/1985 – Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.
- Art. 15, L. n. 222/1985 – Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto, alle condizioni previste dall'art. 7, n. 3, secondo comma, dell'accordo del 18.02.1984.
- Art. 16, L. n. 222/1985 – Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:
    - attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;
    - attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.